COPIA
Prot. 33590 - 06/12/2018
RICEVUTA

PECCI METALLI S.r.l.
Via Piane di Chienti, 19/B
62010 MONTECOSARO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

ALLA PROVINCIA DI MACERATA
Settore Territorio e Ambiente
Via G.B. Velluti, 41 – Loc. Piediripa
62100 MACERATA (MC)

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 208 – Det. Dir. n. 480 del 21.11.2018 – Garanzia finanziaria.

Il sottoscritto Pecci Pierluigi, in qualità di legale rappresentante della Ditta PECCI METALLI S.r.l., con sede in Montecosaro (MC), Via Piane di Chienti n. 19/B, Codice Fiscale e Partita IVA 01772760433, in riferimento al provvedimento autorizzatorio unico per un impianto di gestione rifiuti, rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 21.11.2018, trasmette in allegato la polizza fidejussoria n.2234056 stipulata con la Compagnia COFACE S.A..

Distinti saluti.

Montecosaro, 05.12.2018

Pecci Pierluigi
PECCI METALLI SRL
L'Amministratore Unico

POLIZZA N.	2234056	Cod. Ramo	Cod. Agenzia	Cod. Produttore
		8154	012 / 000	

CONTRAENTE

PECCI METALLI S.R.L. — Cod. NE1012744

VIA PIANE CHIENTI 19/B
62010 MONTECOSARO SCALO MC I

Cod. Fisc. 01772760433

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI MACERATA — Cod. NE1136752

C.SO DELLA REPUBBLICA N. 28
62100 MACERATA MC I

Cod. Fisc. 80001250432

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA ESERCIZIO ATTIVITA' RELATIVA AD IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI -IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI MONTECOSARO IN VIA PIANE CHIENTI N. 19/B (MC) / DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 21/11/2018 - LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA IL GARANTE ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.*****

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 106.200,00 diconsi CENTOSEIMILADUECENTO/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 21/11/2018 Al 21/11/2025 — Fraz. /// — Val. EUR — Cambio 1.936,27

Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Eur 2.103,42	Eur 210,35	Eur 0,00		Eur 289,23	Eur 2.603,00

PROROGHE EVENTUALI

Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale

a partire dal

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 04/12/2018

IL GARANTE

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Assicuratore
Tutela

IL CONTRAENTE

PECCI METALLI SRL
L'Amministratore Unico
Pecci Pierluigi

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

IL CONTRAENTE
PECCI METALLI SRL
L'Amministratore Unico
Pecci Pierluigi

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

IL CONTRAENTE
PECCI METALLI SRL
L'Amministratore Unico
Pecci Pierluigi

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 2.603,00 è stato incassato il 05-12-2018

L'ESATTORE

.....

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

coface

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. I00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (I.V.) - RCS NANTERRE B 552069791

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. **In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.**

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) **l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;**

oppure

b) **una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.**

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
b) sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
c) ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
d) ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
e) inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO **senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.**

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, **con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.** Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. **All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.** Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.
Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

coface

Polizza N. 2234056

FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Premesso:

1) che la ditta PECCI METALLI S.R.L. , con sede legale in VIA PIANE CHIENTI 19/B località 62010 MONTECOSARO SCALO (MC) sede operativa in Comune di Montecosaro (MC) località/via Via Piane di Chienti, n. 19/B - 62010 MONTECOSARO (MC) C.F. 01772760433 (in seguito denominata ***Impresa***) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, autorizzata/iscritta, ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera di Giunta Provinciale n. . del . della Provincia di Macerata / con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 21.11.2018 rilasciata dalla Provincia di Macerata;

2) che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta n. 515 del 16/04/2012 e 583 del 02/05/2012, ha stabilito le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse le discariche) prevedendo anche l'assoggettamento alla presentazione di dette garanzie a carico dei Soggetti che effettuano le operazioni di recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;

3) che la Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta ha preso atto delle suddette deliberazioni regionale approvando anche uno schema per la presentazione delle suddette garanzie;

4) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell'attività svolta:i costi e i risarcimenti di cui all'art. 1.

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata ***Società***), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore della ditta PECCI METALLI S.R.L. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Provincia di Macerata, C.so della Repubblica n. 28 - Macerata fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 106.200,00 (Euro CENTOSEIMILADUECENTO/00#) secondo quanto previsto per l'attività svolta, ai sensi della Determina dirigenziale n. 480 del 21.11.2018 rilasciata dalla Provincia di Macerata / della delibera della Giunta Provinciale di Macerata n. . del .

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 1 (Delimitazione della garanzia) – La Società garantisce alla Provincia di Macerata, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse all'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti.

La garanzia è prestata a copertura:

a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;

b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;

c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;

d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;

e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione o iscrizione (per le "procedure semplificate"), che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri obblighi di corretta gestione che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

ST. N. 10435608

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Art. 2 (Durata della garanzia) - La presente garanzia è prestata per un periodo di cinque anni, maggiorato di un ulteriore periodo di due anni, e pertanto fino al 21-11-2025 (*Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti la durata della garanzia deve essere pari a quella dell'autorizzazione o iscrizione, maggiorata di quattro mesi dalla conclusione della campagna*).

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di proroga dell'autorizzazione.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 3 (Svincolo) - La garanzia finanziaria può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine temporale previsto dall'art. 2 a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

Art. 4 (Pagamento del premio) - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art. 5 (Escussione delle garanzie finanziarie) Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, durante tutto l'arco temporale di durata della polizza, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "*ante operam*" e all'eventuale sistemazione dell'area. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fidejussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale). In ogni caso non potranno essere opposte al beneficiario della garanzia eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.

Art. 6 (Surrogazione) - La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla società) - Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 8 (Rivalutazione della polizza) - L'importo della fidejussione verrà rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati e il garante dovrà fornire all'ente garantito apposita dichiarazione di adeguamento .

Art. 9 (Foro competente) - In caso di controversia tra la Società e la Provincia, il foro competente è quello di Macerata.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 04-12-2018

IL CONTRAENTE

PECCI METALLI SRL
L'Amministratore Unico
Pecci Pierluigi

LA SOCIETA'

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un procuratore
Tania Pierini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. 5 Escussione delle garanzie finanziarie) e 9 (Foro competente)

IL CONTRAENTE

PECCI METALLI SRL
L'Amministratore Unico
Pecci Pierluigi

LA SOCIETA'

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un procuratore
Tania Pierini

AGENZIA GENERALE
TL SAS di Bruni Luisa Mirella e Pieroni Tania
62100 Macerata - Via Trento n. 33 Int. 16 e 17
Tel. 0733 261328 / 261164 - Fax 0733 261327
e-mail: macerata@coface.it - PEC: tlsas1@pec.it
N. iscrizione RUI A000458231

Appendice N°	1	**a Polizza N°**	2234056	**Effetto del**	21/11/2025
Contraente	PECCI METALLI S.R.L.				
	MONTECOSARO			**Cod. Fisc.**	01772760433
Beneficiario	PROVINCIA DI MACERATA				
	C.SO DELLA REPUBBLICA N. 28				MACERATA

Con la presente appendice che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della suindicata polizza, si precisa quanto segue:

La scadenza di polizza si intende spostata al 21/11/2030 . Il Contraente provvede quindi ad integrare il premio fino a tale data versando EURO 1.860,00

LA PRESENTE MODIFICA VIENE EFFETTUATA A SEGUITO DEL RINNOVO PER ULTERIORE QUINQUENNIO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE CONTENUTA NELLA D.D. 480 DEL 21.11.2018 E S.M.I AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006

- Fermo il Resto -

Premio alla firma

Netto	Accessori	Diritti	Imposte	Totale
Eur 1.503,02	Eur 150,31	Eur 0,00	Eur 206,67	Eur 1.860,00

Emessa ad un unico effetto in MACERATA il 19/03/2024

Il Contraente **Il Beneficiario** **Il Garante**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
ARCH. SCARPECCI MAURIZIO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Per quietanza della somma di Eur 1.860,00

L'Esattore

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Provincia di Macerata Prot.0011881-09/04/2024-p_mc-PG-3021-0017002100002-P 3022

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N 2234056 e APPENDICE N° 1

CONTRAENTE

PECCI METALLI S.R.L.

VIA PIANE CHIENTI 19/B
62010 MONTECOSARO MC I 01772760433

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI MACERATA

C.SO DELLA REPUBBLICA N. 28
62100 MACERATA MC I 80001250432

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da PIERONI TANIA
nella sua qualità di Procuratore
di COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA
(di seguito Coface) in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep.58000

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la valida emissione e la conformità della polizza potete utilizzare i seguenti dati:
polizza n° 2234056
chiave univoca di accesso DD0990BF5C6AF3DF

Procedura operativa
1) collegarsi al sito www.coface.it
2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.

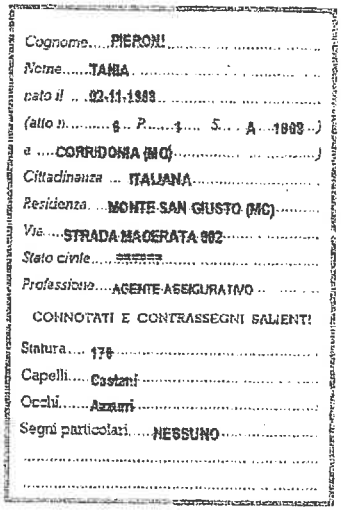

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE
resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto PIERONI TANIA nato a Corridonia il 02/11/1968
e residente in VIA MACERATA 302 MONTE SAN GIUSTO MC
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface) con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. I.00107

in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep.58000

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (di seguito Coface) a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

19/03/2024

Coface
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE